

CAPO I Norme preliminari

Art. 1

Contenuto e limiti del regolamento edilizio

Tutte le opere, già costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e negli elaborati allegati.

Il presente regolamento disciplina le modalità per la concessione dei suoli cimiteriali e definisce le norme di attuazione per la costruzione di tombe, loculi e cappelle individuali, familiari e collettive all'interno del Cimitero Comunale. L'Amministrazione comunale, nelle aree appositamente previste all'interno del Cimitero Comunale, può concedere a privati o ad enti, l'uso temporaneo di suoli per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale familiari o collettive. La concessione individuale è relativa alla costruzione di tombe, per la tumulazione di persone, che devono essere specificatamente indicate **nell'atto di concessione**. La concessione familiare è relativa alla costruzione di una cappella nelle quali potranno essere tumulati: il concessionario ed i loro familiari e su richiesta dei concessionari le salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché le salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari che da quest'ultimi siano stati indicati. La concessione collettiva è relativa alla costruzione di cappelle o loculi collettivi per i soci di enti e/o associazioni ed in conformità agli scopi statuari; in esse potranno essere tumulati esclusivamente i soci e i loro coniugi che risultino iscritti da almeno un anno all'ente e/o associazione. Agli enti e/o associazioni concessionarie è vietato fare atti di commercio di loculi, pena la revoca della concessione.

In ogni caso, il diritto di uso delle sepolture si esercita fino al completamento della capienza dei sepolcri.

Art.2

Richiamo a disposizioni generali di legge

Per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le disposizioni di leggi statali e regionali nel rispetto delle norme tecniche specifiche e del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.09.1990, n. 285.

CAPO II Regimi autorizzativi

Art.3

Opere soggette a concessione

Ogni attività comportante costruzione o modifiche di sepolture individuali, familiari o collettive, ad eccezione delle opere di cui ai successivi art. 4 e 5, è subordinata a concessione da parte del Responsabile dell'UTC, ai sensi del presente Regolamento. In particolare sono subordinate al rilascio della concessione le opere ed i lavori di costruzione e modifica di cappelle di tipo A, B e C individuate nelle apposite planimetrie allegatae.

Art.4

Opere soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione del Responsabile dell'UTC, su richiesta degli aventi titolo e con la procedura all'uopo stabilita, secondo le leggi, dalle disposizioni regolamentari vigenti, previo parere del Tecnico comunale i lavori di costruzione e modifica di tombe e loculi.

Art.5

Opere e lavori eseguibili senza concessione o autorizzazione

Non sono soggetti al rilascio della concessione di cui all'art.3 o dell'autorizzazione di cui all'art.4 i seguenti lavori ed opere:

- 1) manutenzione ordinaria dei manufatti;
- 2) opere di smaltimento di acque piovane.

CAPO III

Richiesta e istruttoria della concessione e della autorizzazione

Art.6

Richiesta di concessione o di autorizzazione

Le domande per ottenere la concessione o l'autorizzazione a eseguire le opere indicate agli articoli 2 e 3, vanno redatte in carta da bollo indirizzandole all'U.T.C. e devono contenere:

- a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e firma del richiedente che ne abbia titolo a norma di legge; gli enti e/o associazioni dovranno corredare la domanda anche con l'elenco dei soci viventi al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) nome, cognome, indirizzo e firma del progettista che deve essere un tecnico abilitato iscritto al rispettivo albo professionale;
- c) nome, cognome, indirizzo e firma del Direttore dei lavori che deve essere un tecnico c.s. (tale indicazione e firma può essere differita all'atto della comunicazione dell'inizio dei lavori);
d) nome, cognome, indirizzo e firma del costruttore (tali indicazioni e firme possono essere differite c.s.); nel caso di lavori che si dichiara di voler eseguire in "diretta economica". quindi senza un "impresa costruttrice. occorre precisare eventualmente la Persona che avrà la responsabilità del cantiere.

Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:

- 1) l'impegno di accettare e di osservare le norme del presente Regolamento, nonché di osservare le leggi ed i regolamenti vigenti;
- 2) l'eventuale elezione del domicilio nel Comune da parte del richiedente;
- 3) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori i nomi del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente qualora non siano stati indicati nella domanda, allegando le dichiarazioni di accettazione, e di denunciare entro 8 giorni eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, di decadenza della concessione;
- 5) la documentazione attestante che il richiedente la concessione o l'autorizzazione rientri tra gli aventi titolo legittimati.

Le concessioni in favore di enti c/o associazioni verranno disposte in relazione al numero dei soci ed al fabbisogno sociale non superiore al 20% previsto nel quinquennio. A tale scopo, ed anche al fine di evitare che vengano tumulati non soci, il legale rappresentante dell'ente c/o associazione dovrà inviare, in duplice copia, entro il 31 Dicembre di ogni anno, una dichiarazione attestante il numero dei soci, le generalità e la data di iscrizione.

Il mancato adempimento a tale onere, le irregolari informazioni e le false prospettazioni, potranno importare la revoca delle concessione nonché il diritto per l'Amministrazione di negare future concessioni per un quinquennio. Ove venga tumulato un non socio o un socio che non abbia maturato l'anno di iscrizione, l'ente corrisponderà a titolo di penale all'Amministrazione Comunale l'importo pari al prezzo di un loculo comunale. Detta penale si applicherà per tante volte quante sono state le tumulazioni irregolari.

Art.7

Documenti a corredo della domanda di concessione e/o di autorizzazione

Alla domanda di concessione deve essere allegato il progetto, almeno in triplice copia, redatto e sottoscritto in ogni sua parte da un tecnico abilitato alla progettazione, costituito almeno dai seguenti elaborati:

- a) stralcio dell'elaborato di zonizzazione del PR, rilasciato dal Comune su richiesta dell'interessato;
- b) planimetria di progetto, alla scala 1:100;
- c) la sistemazione delle aree di pertinenza non costruite; d) la precisa ubicazione prevista per le opere progettate; e) le caratteristiche costruttive
- f) almeno una sezione verticale quotata secondo la linea di maggiore importanza o di massima pendenza che contempra anche i distacchi da manufatti confinanti;
- g) prospetti esterni, con le quote dei piani e delle coperture;
- h) eventuali particolari delle piante, delle sezioni e dei prospetti in scala non inferiore a 1/20, con l'indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore;
- i) relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dei criteri seguiti nella progettazione, delle strutture portanti, delle caratteristiche tecniche, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati;
- j) computo dei dati metrici;

Ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni, devono essere cioè indicati i lati interni ed esterni, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali del manufatto edilizio.

Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche fanno fede le quote numeriche.

Art.8

Procedure per la presentazione delle domande

di concessione e/o autorizzazione e per l'invio di comunicazioni

Al fine dell'applicazione delle norme del presente Regolamento la richiesta di autorizzazione, nonché la comunicazione relativa ai lavori da eseguirsi di cui al precedente art., corredata dai necessari documenti devono essere inoltrate in uno dei seguenti modi:

a) mediante deposito diretto della, richiesta o della comunicazione, e dei relativi allegati, presso l'Ufficio protocollo Comunale; in tal caso l'Ufficio stesso rilascia apposita ricevuta, intestata al nominativo del richiedente, con l'indicazione del numero progressivo attribuito alla richiesta e/o comunicazione, e la data di ricevimento.

b) mediante spedizione della richiesta o della comunicazione, e dei relativi allegati, per raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), attestano la data della richiesta e/o della comunicazione, quindi la decorrenza di eventuali termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge o del presente Regolamento, rispettivamente la ricevuta datata e l'avviso di ricezione della raccomandata postale.

Quando il Responsabile dell'U.T.C. gli Uffici dell'Amministrazione Comunale, competenti per esprimere parere, rispondono in modo interlocutorio, con richiesta di notizie e documentazione aggiuntive, il richiedente deve rispondere con le stesse modalità descritte al primo comma del presente articolo. La domanda di concessione deve essere presentata al Responsabile dell'U.T.C. nelle forme specificate nei precedenti punti a) e b); all'atto della presentazione della domanda l'Ufficio comunale ricevente è obbligato a rilasciare apposita certificazione di ricevimento ed a comunicare all'interessato il nome del responsabile del procedimento. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dall'Ufficio nei successivi trenta giorni.

Il procedimento, per quanto attiene ai tempi, è regolato dalle disposizioni contenute nel 3° comma dell'art. 2 della L. R n.17/1994.

Art.9

Accoglimento dell'istanza di autorizzazione Procedura di silenzio assenso

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dell'U.T.C., sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico e del Responsabile del Servizio di Igiene pubblica. L'istanza per l'autorizzazione ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il Responsabile dell'U.T.C. non si pronunci nel termine di gg.60 dalla presentazione della stessa. In tal caso il richiedente, può dare corso ai lavori, nel rispetto delle norme e prescrizioni del presente regolamento, dando comunicazione al Responsabile dell'U.T.C. del loro inizio.

Nel caso di interventi su parti strutturali ovvero di particolare complessità, il Responsabile dell'U.T.C., nel termine di gg.60 dalla presentazione dell'istanza, può richiedere, ad integrazione, la presentazione degli elaborati grafici esplicativi. In tal caso il silenzio-assenso si forma decorsi ulteriori 60gg. dalla presentazione degli elaborati richiesti.

Art. 10

Istruttoria relativa alla domanda di concessione

L'esame delle domande di concessione deve avvenire seguendo l'ordine progressivo di presentazione.

Tutti i progetti per i quali viene richiesta la concessione devono essere sottoposti, obbligatoriamente, prima di ogni determinazione in ordine alle relative richieste. all'esame, per quanto di loro competenza ai sensi delle norme legislative vigenti, dei seguenti organi:

- Commissione Edilizia;
- Responsabile del Servizio di Igiene pubblica della USL, ove non abbia espresso il proprio parere sul progetto all'interno della Commissione edilizia; - Ufficio tecnico comunale.

CAPO IV

Rilascio, condizioni e validità delle concessioni e delle autorizzazioni

Art. 11

Rilascio delle concessioni

A seguito del parere espresso dalla Commissione edilizia ovvero, quando questo non sia stato reso nei termini stabiliti dal 3° comma dell'art. 2 della L.R. n.17/1994, sulla scorta della proposta motivata del responsabile del procedimento di cui al precedente art. 15, il Responsabile dell' U.T.C. decide sull'istanza di concessione.

Per le istanze respinte viene data comunicazione motivata all'interessato da parte del Responsabile dell'UT.c. entro i quindici giorni successivi alla adunanza della Commissione.

Per le istanze che possono essere accolte viene fatta analogo comunicazione all'interessato invitandolo eventualmente a completare la documentazione occorrente per il rilascio della concessione.

L'eventuale rilascio della concessione da parte del Responsabile dell'U.T.C., in difformità dal parere della Commissione edilizia deve essere motivato. Il parere della Commissione edilizia deve comunque essere annotato nella concessione.

La concessione è rilasciata dal Responsabile dell'U.T.C. al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti delle leggi vigenti e in conformità al presente regolamento.

La concessione può essere condizionata alla osservanza di particolari adempimenti, modalità e limitazioni.

Il rilascio della concessione è altresì subordinato alla consegna all'Ufficio Tecnico Comunale di:

a) autorizzazione rilasciata dal Genio Civile ai sensi e per gli effetti delle leggi che regolano l'edificazione ed eventuali altri pareri e/o nulla osta richiesti da norme vigenti, ove prescritti;

b) documentazione dell'avvenuto versamento su c/c vincolato presso la tesoreria del Comune della quota cauzionale pari a euro 300,00 (eurotrecento/00), a garanzia del patrimonio comunale.

La concessione di edificare viene notificata al richiedente corredata da una copia dei disegni approvati, debitamente vistati dal Comune.

Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 gg. consecutivi, nell'albo pretorio del comune, e del tipo di costruzione.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della concessione e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della concessione stessa in quanto essa sia in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti o prescrizioni, e pertanto passibile di annullamento.

La domanda di concessione si intende accolta qualora entro centoventi giorni dal ricevimento della istanza non venga comunicato all'interessato un provvedimento motivato di diniego.

In questo caso il richiedente la concessione può iniziare i lavori con le modalità e sotto le condizioni di legge.

Un progetto respinto può essere ripresentato solo nel caso di varianti che giustifichino un nuovo esame.

Art. 12

Efficacia e validità della concessione - Responsabilità

Il rilascio della concessione fa sempre salvi, in ogni caso, i diritti dei terzi e le opere con la stessa approvate si intendono concesse nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari. La concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata.

In caso di trasferimento della concessione o del manufatto in fase di realizzazione, l'acquirente, gli eredi e gli aventi causa del titolare della concessione devono chiedere la variazione dell'intestazione della concessione stessa e il Responsabile dell' UTC, accertatane la legittimità, provvede a rilasciare un atto di trasferimento della concessione.

In conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la concessione originaria.

Il titolare della concessione, il Direttore dei lavori e la ditta appaltatrice (e l'assistente, nel caso di lavori in economia) sono responsabili di ogni inosservanza sia delle norme generali di leggi e regolamenti che delle modalità di esecuzione stabilite dalla concessione.

Art. 13

Decadenza, rinnovo e annullamento delle concessioni

La concessione si intende decaduta se entro 365 giorni dalla data di notifica non siano stati iniziati i lavori ai quali la concessione si riferisce o se, dopo iniziati, essi siano rimasti sospesi per più di 180 gg., salvo condizioni particolari inserite nella concessione stessa.

Il termine di cui sopra può essere prorogato, per una sola volta e per un massimo di 180 gg., solo in caso di comprovate circostanze estranee alla volontà del concessionario.

La durata complessiva della concessione non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal Responsabile dell'UTC, su parere della Commissione Edilizia, esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive ed in ogni caso non può superare il termine di 365 giorni.

E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

Qualora entro i termini suddetti per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, i lavori stessi non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

Nel caso di opere di ridotta entità o di concessioni relative alla ultimazione di opere oggetto di precedenti concessioni, non completamente utilizzate, il Responsabile dell'UTC può stabilire per l'ultimazione dei lavori, termini più brevi di quelli sopra detti. .

La concessione, fatte salve le altre sanzioni previste dalle leggi vigenti, deve essere annullata quando risulti che:

- a) sia stata ottenuta in base ad atti od elaborati di progetto alterati o comunque non riflettenti lo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio dei lavori;
- b) il titolare contravvenga in modo grave a disposizioni generali o particolari di leggi o di regolamenti o alle condizioni inserite nella concessione ed esegua varianti essenziali al progetto non preventivamente autorizzate;
- c) il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune.
- d) nei casi di acclarata illegittimità, previo parere della Commissione Edilizia.

Art. 14

Modalità per le autorizzazioni

Nell'atto di autorizzazione sono stabilite dal Responsabile dell'UTC le condizioni e le norme alle quali l'autorizzazione stessa si intende subordinata nonché l'arco temporale entro il quale devono essere iniziate e completate le opere.

Il Responsabile dell'UTC, sentito il Responsabile dell'Igiene pubblica, ha sempre la facoltà di imporre con l'autorizzazione stessa particolari prescrizioni e l'osservanza di cautele e di modalità a tutela del decoro, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire tutti i danni derivanti dalle opere;
- c) con la facoltà del Comune di imporre, in caso di sopravvenute necessità, nuove condizioni e prescrizioni.

Art. 15

Rinnovo, decadenza e annullamento delle autorizzazioni

Per le autorizzazioni l'interessato può, entro il termine di scadenza stabilito, presentare domanda diretta ad ottenere il rinnovo, che può essere accordato, anche senza la presentazione della documentazione prescritta per il rilascio, sempre che nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo.

L'entrata in vigore di nuove norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia oggetto dell'autorizzazione, comporta la decadenza delle autorizzazioni relative a lavori od opere che non siano ancora iniziati, che risultino in contrasto con le stesse; in tal caso l'interessato può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione in conformità alle nuove disposizioni.

Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi può essere negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Le autorizzazioni possono, in genere, essere annullate:

- a) quando sono state ottenute con dolo od errore provocato dall'interessato mediante travisamento di fatti o presentazione di atti e/o elaborati alterati;
- b) se il titolare contravviene in modo grave a disposizioni generali e particolari di leggi e regolamenti ed alle condizioni e prescrizioni stabilite nella stessa autorizzazione
- c) nei casi di accertata illegittimità.

Nei casi di decadenza e di annullamento il titolare dell'autorizzazione non ha diritto ad alcun compenso o risarcimento da parte del Comune a qualsiasi titolo.

Art. 16

Varianti al progetto approvato oggetto di concessione o autorizzazione

Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare i relativi progetti che sono soggetti a procedura analoga a quella seguita per il progetto originario.

Con la determinazione del Responsabile dell'UTC in merito alla variante non vengono modificati i termini di validità e di decadenza fissati dal progetto originario; in assenza di una determinazione del Responsabile dell'U.T.C. sul progetto di variante entro il termine di 60 gg. dalla sua presentazione, il progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni conseguente effetto e la eventuale ripresa dei lavori secondo il progetto originario, relativo alle parti soggette a variazioni, si intende come rinuncia alla variante stessa.

Qualora in corso d'opera, si presenti l'opportunità di eseguire piccole varianti che non modificano la volumetria totale, le superfici utili, l'istanza di variante si intende accolta se il Responsabile dell'U.T.C. non si pronuncia entro 20 gg. dalla data in cui detta istanza è stata presentata al Comune.

In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori relativi alla variante dando comunicazione al Responsabile dell'U.T.C. del loro inizio.

Le varianti devono in ogni caso essere richieste prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Art. 17

Ricorsi

Il richiedente la concessione o autorizzazione può ricorrere contro la decisione del Responsabile dell'U.T.C., relativa alla richiesta di concessione o autorizzazione, entro e non oltre 60 gg. dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Art. 18

Deroghe

Il Responsabile dell'U.T.C, nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa delibera del Consiglio Comunale, sentita la Commissione edilizia, può rilasciare concessioni in deroga a norme del presente Regolamento.

CAPO V

Esecuzioni e controllo delle opere

Art.19

Inizio dei lavori

L'inizio dei lavori è subordinato alla osservanza delle disposizioni contenute nella L. n. 64/1974 e nella L. 1086/1971 e relativi decreti di attuazione, e nel D.P.R. 22.4.1994, n.425, art. 2, per quanto attiene la nomina del collaudatore statico.

La data di inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune ed all'Ufficio del Genio civile.

Prima dell'inizio dei lavori deve essere affissa in cantiere una tabella avente le caratteristiche precisate nel successivo art.28.

Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere fatta separata domanda al Responsabile dell'U.T.C., per ottenere la concessione temporanea per la durata presunta dei lavori. La concessione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa in

pristino, sia di terrazzamento, sia di pavimentazione o vegetazione, allo scadere della concessione oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori.

Trascorsi i 90 (novanta) giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, previo accertamento dello stato dei luoghi disposto dall'Autorità comunale, il predetto deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.

Art. 20

Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni

La corrispondenza della modalità di esecuzione dei lavori alle norme contenute nelle leggi vigenti e nel presente Regolamento, nonché ai disegni di progetto ed alle eventuali prescrizioni inserite nel provvedimento autorizzativo (concessione o autorizzazione edilizia), sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la concessione/autorizzazione e i disegni allegati, o la loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà dare avviso al Responsabile dell'U.T.C., il quale, sentito il tecnico comunale, disporrà gli eventuali provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della concessione.

Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Nel corso di realizzazione delle opere non potranno essere preparate malte e conglomerati sui vialetti pavimentati nonché accatastare materiali da costruzione lungo i vialetti.

E' fatto divieto di accesso all'interno del perimetro del Cimitero Comunale agli automezzi trasportanti materiali da costruzione che superino il peso complessivo di q.li 35.

Art.21

Ultimazione dei lavori

Affinché i manufatti o parti di essi possano essere utilizzati il proprietario deve comunicare all'UTC, la data di ultimazione dei lavori allegando alla richiesta la sottoelencata documentazione:

- a) una perizia giurata a firma del tecnico responsabile dei lavori che attesti la conformità rispetto al progetto approvato ed alle eventuali condizioni poste all'atto della concessione;
- b) certificato di conformità delle opere eseguite alle norme per le costruzioni in c.a., rilasciato dal Genio Civile, ove prescritto;
- c) certificato di collaudo delle eventuali strutture in c.a. rilasciato da un ingegnere o architetto ai sensi dell'art. 7 della Ln.1086/1971, munito dell'attestazione dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio del Genio civile, ove prescritto;
- g) ricevute atte stanti il pagamento dei contributi;
- h) ricevuta atte stante il pagamento di eventuali diritti comunali.

Dopo l'avvenuta ultimazione dei lavori che dovrà comunicarsi all'UT.C., nei modi precisati al precedente art. 19, dovrà richiedersi il collaudo tecnico sanitario della costruzione. In mancanza, la stessa costruzione, non potrà essere utilizzata per la tumulazione delle salme.

Eventuali integrazioni documentali, che non siano già nella disponibilità della Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, devono essere richieste dal Responsabile del procedimento entro 15 giorni dal ricevimento della istanza. In tal caso il termine di sessanta giorni decorre dalla data di presentazione della documentazione aggiuntiva richiesta.

E facoltà della commissione edilizia di richiedere in sede di esame di progetti edilizi i campioni delle tinte e dei rivestimenti.

CAPO VI
Aspetto dei manufatti

Art.22

Aspetto e manutenzione delle sepolture

I manufatti, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

Nelle nuove costruzioni o nella modificazioni di manufatti esistenti tutte le pareti e tutte le opere ad esse attinenti devono essere realizzate con materiali e cura dei dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

I manufatti sia di nuova costruzione che soggetti a ristrutturazione, debbono inoltre armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti. La Commissione edilizia ha la facoltà di prescrivere opportune linee architettoniche e forme decorative, stabilire limitazioni di altezza e dare direttive intese ad ottenere determinati inquadramenti architettonici o effetti prospettici.

Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nella parete con preciso carattere architettonico.

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio manufatto in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente.

Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e coloritura delle facciate e delle recinzioni.

Art.23

Aggetti e sporgenze

Sono consentiti aggetti e sporgenze non superiori a cm 20. In ogni caso, qualsiasi tipo di sporgenza, deve inserirsi armonicamente sia nel manufatto che nel contesto ambientale.

Art. 24

Tipologie e prescrizioni minime

Per la progettazione e realizzazione dei sepolcri privati individuali, familiari e collettivi, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. TOMBA MONUMENTALE SINGOLA

- Superficie massima di occupazione mq. 3,00
- Dimensioni planimetriche massime ml, 120x 2,50 . Altezza massima
una elevazione fuori terra ml 1,10
due elevazioni di cui una entroterra ml 1, 10

2 .TOMBA MONUMENTALE DOPPIA

- Superficie massima di occupazione mq. 6,25
- Dimensioni planimetriche massime m 2,50 x 2,50
- Altezza massima
una elevazione fuori terra ml 1,10
due elevazioni di cui una entroterra

3. CAPPELLA TIPOLOGIA "A"

- Superficie massima di occupazione mq. 12,25
- Dimensioni plani metriche massime m 3,50 x 3,50 . Altezza massima colmo ml 5,30

4. CAPPELLA TIPOLOGIA "B"

- Superficie massima di occupazione mq. 9,10

- Dimensioni planimetriche massime m 2,60 x 3,50 . Altezza massima colmo ml 5,30

5. CAPPELLA TIPOLOGIA "C"

- Superficie massima di occupazione mq. 5,00
- Dimensioni planimetriche massime m 2,00 x 2,50 . Altezza massima colmo ml 4,15

6. Per le tombe singole poste nelle zone perimetrali del cimitero sono consentite 2 elevazioni fuori terra, previo parere del R.S.T. , e nel rispetto delle seguenti dimensioni:

- Superficie massima di occupazione mq. 3,00
- Dimensioni planimetriche massime ml, 120x 2,50 .
- Altezza massima due elevazioni fuori terra ml 2,00
- Struttura portante in cemento armato

Art.25

Intonaci e marmi esterni

Nel rifacimento o realizzazione dei prospetti con intonaci o marmi, dei manufatti è fatto obbligo depositare in duplice copia la tavolozza della gamma dei colori da adottare, nell'ambito della seguente classificazione o comunque di materiali con colori assimilabili:

intonaci:

1. beige
2. giallo ocra
3. giallo paglierino
4. giallo paglierino chiaro
5. bianco non splendente
6. sabbia
7. rosa antico

marmi:

1. marmo di Carrara
2. marmo botticino
3. marmo bianco di Verona
4. travertino di Siena
5. ardesia di Lavagna
6. marmo corallo di Verona
7. bardiglio
8. marmo di Lasa
9. nero d' Africa
10. nero assoluto
11. graniti colorati
12. pietra locale

E' fatto divieto di utilizzare intonaci plastici ed è invece prescritto l'impiego di intonaci tradizionali a base di malta di calce, sabbia e pigmenti naturali dei colori elencati nella suddetta tabella.

Saranno salvaguardate eventuali modanature realizzate con lo stesso impasto dell'intonaco originario, o eventualmente ricostituite con lo stesso materiale e con lo stesso colore.

Laddove non c'è traccia di colore preesistente può essere utilizzato uno qualsiasi dei colori sopra elencati.

Art.25 bis

Coperture

Le coperture dovranno armonizzarsi, per disegno e colorazioni, con l'ambiente circostante.

Art. 26

Aperture

Tutte le cappelle dovranno essere idoneamente illuminate ed areate direttamente dall'esterno. Il rapporto della superficie illuminata non dovrà essere inferiore ad 1/6 del pavimento. Tale prescrizione si applica anche nel caso di modificazione delle bucaure esistenti.

Art. 27***Gronde e discendenti***

I discendenti pluviali, se a vista, dovranno essere disposti verticalmente ed avere le stesse caratteristiche delle grondaie ed essere realizzate di preferenza in rame. Le acque piovane, provenienti dalla copertura della costruzione, dovranno essere incanalate fino al vialetto pavimentato principale tramite tubi sottotraccia di idoneo diametro.

CAPO VII**Garanzia della pubblica incolumità e norme****Art. 28*****Segnalazione, recinzione ed illuminazione dell'area dei lavori***

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

- 1) nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, l'amministrazione pubblica interessata ai lavori;
- 2) nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- 4) nome, cognome e qualifica dell'eventuale assistente di cantiere;
- 5) gli estremi di concessione o autorizzazione edilizia e l'oggetto.

Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per un'altezza non inferiore a m.2,50.

Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.

Il Responsabile dell'UTC potrà consentire 1 esenzione dall'obbligo della recinzione quando:

- a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
- c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro, ripuliture di tetti;
- d) ostino ragioni di pubblico transito.

Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo.

Art. 29***Ponti e scale di servizio***

I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi. È vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il tecnico comunale, il Responsabile dell'UTC potrà ordinare l'immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.

Art. 30***Responsabilità degli esecutori di opere***

L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente debbono adottare, sotto la propria responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere sia a terzi che a coloro che sono addetti ai lavori.

Il sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, l'idoneità dei provvedimenti di cui sopra e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

Nei casi previsti dalla legge dovrà essere redatto un apposito piano della sicurezza del cantiere, redatto da un tecnico abilitato.

Art.31

Rimozione delle recinzioni

Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.

In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.

In caso di inadempienza il Responsabile dell'UTC potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio a tutte le spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 32

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà nell'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica e del TU delle leggi sanitarie.

Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione dei lavori vietati o per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del Responsabile dell'UTC comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonché di provvedere all'immediato ripristino dello statu quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste nella materiale esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del Responsabile dell'UTC comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza il Responsabile dell'UTC, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi, può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini professionali.

Art.33

Vendita loculi comunali

Il prezzo di vendita del loculo comunale sarà determinato dalla risultanza dei costi costruttivi complessivi e dei relativi oneri connessi, senza profitto o lucro per l'Amministrazione.

Il prezzo sarà graduato in dipendenza della tipologia.

Per la sepoltura di persone non più residenti in questo comune da oltre 5 (cinque) anni ai prezzi sopraindicati sarà applicata una maggiorazione del 30%.

Art.33 bis

Nell'ipotesi in cui i loculi venissero realizzati a mezzo dello strumento di cui all'art. 37 Bis della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, la congruità del prezzo sarà valutata unitamente alla valutazione di cui all'art. 37 ter della stessa legge, dell'organo esecutivo dell'Ente in relazione al rapporto tra costo complessivo dell'opera ed oneri connessi. Con il numero dei loculi da realizzare.

Art.33 ter

Le modifiche tariffarie previste dal comma 3 art. 33 DEL Regolamento saranno a totale vantaggio dell'Ente nei casi di realizzazione con lo strumento dell'art. 37 bis della legge 11 Febbraio 1994 n° 109, coordinato con le norme della L.R. 02 Agosto n° 7 e con le norme della L.R.7/2003.

Art.34

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento, si rinvia al vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR del 10.09.1990, n° 285.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA